



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Roma, 20 luglio 2007

DFP-0029660- 20/07/2007 – 1.2.3.4

NOTA CIRCOLARE 10/07

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo
Loro Sedi

Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario Generale
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

Alle Agenzie
Loro Sedi

All'ARAN
Roma

Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi

Agli Enti pubblici ex art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi

Agli Enti di ricerca
(tramite i Ministeri vigilanti)
Roma

e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento ragioneria generale dello Stato
IGOP
Roma

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 96, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 513, 519 e 940. Ripartizione del fondo relativo alle assunzioni ed alla stabilizzazione di personale nelle amministrazioni pubbliche per l'anno 2007.

Premessa

Con la presente nota circolare si intende avviare, con modalità concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'istruttoria necessaria per dare attuazione alla normativa sulle assunzioni per l'anno 2007, secondo la procedura di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che prevede l'adozione di un Decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di illustrare la normativa di riferimento, è opportuno richiamare la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 96, secondo cui, anche per l'anno 2007, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni delle categorie protette, possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di

euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo assunzioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 513, prevede, per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, una disposizione speciale per i Corpi di polizia che *sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.*

Il successivo comma 519, articolo 1, della predetta legge 296/2006, prevede che, per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al citato comma 513, è *destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.*

Nelle more della stabilizzazione le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al comma 519, e *prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006. Inoltre, nei limiti previsti sempre dal comma 519, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.*

Il comma 940, articolo 1, della legge 296/2006, inoltre, stabilisce che, *al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del*

Parco nazionale della Maiella è erogata a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Come già evidenziato, le assunzioni di cui alle citate disposizioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Disposizioni in tema di organizzazione e riflessi sul piano assunzionale

Con la legge finanziaria 2007 è stata affrontata l'esigenza di rivedere gli assetti organizzativi dei Ministeri e degli enti pubblici non economici al fine di razionalizzare le strutture organizzative ed ottimizzare le spese ed i costi di funzionamento.

L'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296/2006, nel disporre le misure da adottare al fine di dare concreta attuazione ai processi di riorganizzazione dei Ministeri, stabilisce al comma 410, quale misura sanzionatoria, che alle amministrazioni che non abbiano provveduto, nei tempi previsti, alla predisposizione dei regolamenti di organizzazione di cui al comma 404, è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

Il comma 408 prevede che tutte le amministrazioni statali, nonché le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non possono procedere a nuove assunzioni nelle more dell'approvazione dei piani di riallocazione del personale in servizio diretti ad assicurare che le risorse umane adibite a funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura prescritta dall'articolo 1, comma 404, lettera f), della legge finanziaria 2007.

Per gli enti pubblici non economici e le Agenzie (con esclusione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e delle Agenzie fiscali) i commi 440 e seguenti dell'articolo 1 della citata L. n. 296/2006, pur non prevedendo il divieto ad assumere personale nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dalla legge finanziaria 2007, stabiliscono comunque che il personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non possa eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Le nuove assunzioni richieste, pertanto, dovranno essere coerenti con il rispetto del limite indicato.

Fondo sulla stabilizzazione

La novità importante introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, riguarda la stabilizzazione, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante l'avvio di procedure speciali, in deroga ai principi previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si aggiungono alla procedura ordinaria del reclutamento mediante concorso pubblico.

Una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513, della legge 296/2006, infatti, è destinata alle assunzioni mediante stabilizzazione secondo la normativa prevista dal già richiamato comma 519, art. 1, legge 296/2006.

Con direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A., n. 7/2007, del 30 aprile 2007, registrata dalla Corte dei Conti, in data 19 giugno 2007, registro n. 8, Foglio n. 15, pubblicata in G.U. Serie generale – del 13 luglio 2007, n. 161, è stata approfondita la disciplina circa le procedure ed i requisiti da seguire, in applicazione del comma 519.

Sull'argomento, pertanto, si fa rinvio a quanto previsto nella richiamata direttiva n. 7/2007.

Disciplina sul fondo assunzioni

Le amministrazioni, nell'ambito delle richieste di assunzione, dovranno contemplare anche quelle di autorizzazione ad assumere connesse con le eventuali progressioni verticali che comportano passaggio tra le aree professionali. Si ricorda, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato (adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 9 novembre 2005) che ha

equiparato tali fattispecie alle nuove assunzioni, sottoponendole pertanto alla disciplina prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311/2004.

Si rappresenta, altresì, che il Dipartimento per le risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato allo Scrivente l'elenco del personale, già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica, di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che ha chiesto di essere riallocato presso le Amministrazioni dello Stato.

In sede di richiesta ad assumere, mediante l'utilizzo del fondo in deroga, le amministrazioni potranno ricomprendere anche il suddetto personale, considerando che l'assunzione riferita alle unità rientranti nella fattispecie considerata potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 98/1971, anche in soprannumero, nell'ambito della dotazione organica rideterminata secondo la normativa vigente.

Si ricorda, inoltre, che la mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004, può, comunque, essere effettuata, nel rispetto delle dotazioni organiche, tra enti assoggettati al blocco delle assunzioni o a vincoli limitativi delle stesse. Sul piano economico-finanziario la mobilità va considerata come assunzione se riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al blocco o ad altre limitazioni in materia. Ne deriva che la mobilità di personale proveniente da enti non soggetti al blocco è sottoposta alla procedura autorizzatoria di cui alla presente circolare.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 528, articolo 1, della legge 296/2007, prevede che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Il citato comma 528 si pone come deroga rispetto alla disciplina generale in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Le relative conversioni si attuano con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 536, della legge 296/2006 non rientrante nell'ambito delle fattispecie previste dalla presente circolare. Si aggiunge, inoltre, che, a seguito delle richieste pervenute, sulla base della nota-circolare dello Scrivente del 29

marzo 2007, n. 6/2007, nonché della relativa istruttoria svolta, si procederà all'adozione del provvedimento di autorizzazione, previsto dal richiamato comma 536.

Priorità in materia di assunzioni

Il comma 97, dell'art. 1, della legge 311/2004, e successive modificazioni e integrazioni, prevede, tra l'altro, che, nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al precedente comma 96, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio.

Alle ulteriori priorità previste dal predetto comma 97, si aggiungono poi quelle di cui al comma 540, articolo 1, della legge 296/2006 riferite 1) alla copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) al personale del Ministero degli affari esteri; 3) al personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile; 4) al personale di magistratura della giustizia amministrativa.

Personale Enti di ricerca

Il comma 520, dell'articolo 1, legge 296/2006 prevede che, per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato esclusivamente alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008.

Con note circolari n. 8/2007, del 18 giugno 2007 e n. 9/2007 del 2 luglio 2007, è stata avviata l'istruttoria per l'utilizzo del fondo di cui al citato comma 520, con la procedura prevista che richiede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le richieste che perverranno dagli enti di ricerca per partecipare alla ripartizione del fondo per le assunzioni in deroga, di cui al comma 513, articolo 1, della legge 296/2006, saranno valutate anche alla luce delle autorizzazioni che verranno concesse ai sensi del citato comma 520.

Adempimenti necessari per la richiesta di assunzione

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, che intendano, per il corrente anno, avviare assunzioni a tempo indeterminato di personale, in deroga al blocco previsto dalla normativa vigente in materia, nonché procedere alla stabilizzazione secondo le modalità sopra indicate, sono tenute, ai fini della relativa autorizzazione, ad inoltrare apposite richieste utilizzando, rispettivamente gli allegati modelli 1 e/o 2.

Nell'allegato modello 1, relativo alla richiesta di assunzioni, sulla base di procedure ordinarie, in deroga al blocco, per singola posizione economica, dovranno, tra l'altro, essere espressamente indicati:

- le unità richieste, specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;
- il numero dei posti disponibili in organico per ciascuna posizione, che tenga conto della rideterminazione delle dotazioni organiche, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 311/2004 e degli adempimenti previsti dai commi da 404 a 440 dell'articolo unico della legge n. 296/2006;
- la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto;
- la qualifica di provenienza e la retribuzione complessiva annua già percepita in caso di assunzione di personale risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede l'assunzione, ivi comprese le progressioni verticali, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione o ente;
- la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato dalla richiesta.

Nell'allegato modello 2, relativo alla richiesta di assunzioni, sulla base della procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 519 della legge 296/2006, per singola posizione economica, dovranno, tra l'altro, essere espressamente indicati:

- le unità richieste, specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;
- il numero dei posti disponibili in organico per ciascuna posizione, che tenga conto della rideterminazione delle dotazioni organiche, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 311/2004 e degli adempimenti previsti dai commi 404 a 440 dell'articolo unico della legge n. 296/2006;
- la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto;
- il possesso dei requisiti previsti dal comma 519, circa il superamento di prove selettive ai fini dell'assunzione, nonché, di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 1) in servizio, al 1° gennaio 2007, a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 (1° gennaio 2007);
 - 2) in servizio, al 1° gennaio 2007, e che consegua il requisito di cui al precedente punto 1) in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; Si precisa che, trattandosi di autorizzazione ad assumere relativa all'anno 2007, il requisito di cui al presente punto deve essere maturato entro lo stesso anno;
 - 3) che sia stato in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di :

- provvedimento di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al fabbisogno, tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni contenute nella legge finanziaria 2007;
- relazione concernente l'esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, che rendano non più rinviabili le assunzioni ordinarie;
- relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per l'anno 2007 e a regime;

- specificazione, per il personale interessato alle procedure di stabilizzazione, della domanda presentata, dell'anzianità maturata, del superamento delle procedure selettive;

In ogni caso, tenuto conto della limitata disponibilità finanziaria del fondo, nonché delle situazioni prioritarie indicate dalla legge per talune amministrazioni o categorie di personale, si invitano le amministrazioni in indirizzo a circoscrivere le eventuali richieste di deroga a casi eccezionali ed urgenti.

Nel formulare tali richieste, le amministrazioni sono tenute a valutare attentamente le proprie esigenze organizzative e funzionali in quanto modifiche ai contingenti autorizzati potranno essere considerate solo in casi eccezionali ed in presenza di determinati presupposti obiettivi sopravvenuti (come ad esempio, la riorganizzazione di uffici, l'attribuzione di nuovi compiti, l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi o regolamentari che incidono sulla struttura dell'amministrazione).

Si precisa, inoltre, che nel solo caso di richieste di assunzione di personale già dipendente dalla medesima amministrazioni o ente il relativo onere verrà valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione.

Si rammenta, infine, che i contratti di assunzione dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre del corrente anno.

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente apposita ed **aggiornata** richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo: servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma (rgs.igop.ufficio2@tesoro.it) entro il 30 settembre 2007.

**Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Il Direttore dell'Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni**

Francesco Verbaro

**Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - L'Ispettore generale capo -
dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro
pubblico**

Giuseppe Lucibello

